

Intervento del giudice tutelare in ordine al rilascio del passaporto a fronte del diniego opposto dall'altro genitore

Tribunale di Vercelli, Ufficio del Giudice tutelare, 12 dicembre 2014, Est. Bianconi.

Rilascio del passaporto o di altro titolo valido per l'espatrio – artt. 1, 3 e 12 l. 21.11.67 N° 1185 – ambito valutativo del Giudice tutelare - carattere non meramente pretestuoso del mancato assenso dell'altro genitore - compatibilità dell'espatrio del genitore con l'interesse del minore.

Il provvedimento con cui il Giudice tutelare supera e vanifica il diniego al rilascio del passaporto, opposto dall'altro genitore, è volto non già a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, quanto piuttosto a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all'interesse del figlio. Da tali considerazioni emerge, in definitiva, come il Giudice tutelare debba valutare, in uno, il carattere non meramente pretestuoso del mancato assenso dell'altro genitore e la concreta compatibilità dell'espatrio del genitore con l'interesse del minore.

(Massima a cura di Gianluigi Morlini - Riproduzione riservata)

omissis

Il giudice tutelare, dott. Carlo Bianconi

letto il ricorso depositato in data 30.10.2014, da A.E., nato a Hadad (Marocco) il *, doppio cittadino italiano e marocchino, ed esercente la responsabilità genitoriale sui minori Y. e S., volto ad ottenere l'autorizzazione del Giudice tutelare, che tenga luogo del consenso dell'altro genitore, al rilascio del passaporto;

letta la memoria integrativa depositata dall'istante in data 17.11.2014;

letta la memoria depositata in data 21.11.2014 da M. Mo., coniuge dell'istante, nonché madre dei predetti minori, esercente su di essi la responsabilità genitoriale, con la quale l'esponente ha ribadito il proprio diniego al rilascio del predetto titolo autorizzativo all'espatrio in favore dell'E.;

sentito l'istante, nonché i Difensori delle parti all'udienza 27.11.2014 (non essendo la Mo. comparsa per aver subito un incidente stradale sulla via del Tribunale);

osserva quanto segue.

La resistente, M. Mo., ha stragiudizialmente opposto il proprio rifiuto al rilascio del passaporto in favore dell'E., marito e genitore della propria prole, così inducendo quest'ultimo ad avanzare istanza a questo Giudice tutelare ex art. 3, comma 1, lett. b), l. 1185/1967.

L'istante, successivamente al deposito del ricorso, ha precisato di voler far ritorno in Marocco perché i suoi genitori, ivi dimoranti, si troverebbero in precarie condizioni di salute, ed essendo egli l'unico

figlio, avrebbe il dovere di recarsi colà per aiutarli e prestare loro le necessarie cure.

Ha pure soggiunto di essere doppio cittadino, avendo anche la cittadinanza marocchina, e di potersi, volendo, recare in Marocco in qualsiasi momento, essendo titolare di passaporto marocchino (e, possedendo, oltretutto, pure la carta di identità italiana valida per l'espatrio, che peraltro consente l'ingresso in tale Paese solo in casi particolari; il fatto è notorio, ma si cfr. ad ogni buon conto la relativa pagina sul sito internet afferente al Ministero degli affari esteri <http://www.viaggiare Sicuri.it/?marocco>): in tale ottica, il rilascio del passaporto italiano sarebbe ad egli indispensabile – non per uscire ma – per poter fare rientro sul territorio italiano, e potersi dunque prendere cura della propria prole.

La moglie dell'istante ha ribadito il proprio diniego rilevando: i) che l'E. avrebbe violato i più elementari doveri genitoriali su di egli incombenti sottraendosi agli obblighi di visita, cura e mantenimento verso i figli imposti con l'ordinanza presidenziale 05.10.2012 del Tribunale di Casale Monf.to, emanata in seno alla procedura di separazione giudiziale da ella promossa nei confronti dell'E.; a fronte di tali condotte, il rilascio del passaporto sarebbe precluso dal disposto dell'art. 12 l. pass., norma che prevede il ritiro dello stesso al titolare che si trovi all'estero e che non sia in grado di dimostrare l'adempimento degli obblighi di mantenimento; ii) che i genitori dell'istante sarebbero in buone condizioni di salute, e che l'istante non sarebbe il loro unico figlio; iii) che non risponderebbe al vero che l'E. abbia bisogno del passaporto italiano per rientrare sul territorio nazionale, ben potendo egli esibire il passaporto marocchino e la carta di identità italiana, e che l'unica ipotesi di preclusione al rientro in Italia deriverebbe dall'eventuale denuncia che la Mo. potrebbe avanzare alle Autorità marocchine, in relazione al mancato mantenimento dei figli.

Così ricostruite le contrapposte deduzioni e pretese delle parti, ed acquisito officiosamente agli atti del Giudice tutelare il fascicolo relativo alla separazione personale dei coniugi (r.g. 548/2012), occorre precisare quanto segue.

Il diniego al rilascio del passaporto, opposto dal (l'altro) genitore esercente la responsabilità sulla prole, può essere superato dal decreto autorizzativo del Giudice tutelare, ove il diniego stesso si riveli infondato o pretestuoso.

É infatti evidente come non si possano imporre a taluno così rilevanti limitazioni al diritto di libera circolazione e di espatrio (art. 16, comma 2, Costituzione della Repubblica italiana), se esse non siano fondate su esigenze di rango superiore, e normativamente previste.

Una di tali esigenze, come è intuitivo, è rappresentata dall'interesse della prole a ricevere cura, educazione, istruzione e mantenimento da entrambi i genitori affidatari ed esercenti la responsabilità.

Proprio in tale ottica, è stato osservato, seppur con riferimento ad altra questione (precipuamente processuale), che il provvedimento autorizzatorio del Giudice tutelare è volto non già a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, quanto piuttosto a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all'interesse del figlio (cfr. Cass. Sez. I del 14.5.2010 n. 11771, Est. Giancola).

Da tali considerazioni emerge, in definitiva, come il Giudice tutelare debba valutare: i) il carattere non meramente pretestuoso del mancato assenso dell'altro genitore; ii) la compatibilità dell'espatrio del genitore con l'interesse del minore.

Calando le coordinate giuridiche appena tracciate al caso oggi in esame, deve subito sgombrarsi il campo da ogni dubbio circa la pretestuosità del diniego al rilascio del passaporto opposto dalla Mo..

Ella, lungi dal voler immotivatamente privare il coniuge del diritto di espatriare, ha adeguatamente illustrato le concrete ragioni (a suo parere) ostative al rilascio.

L'allegata inosservanza, da parte dell'E., degli obblighi imposti con l'ordinanza presidenziale, tanto sotto l'aspetto economico quanto sotto l'aspetto strettamente personale e familiare, non è stata confutata espressamente da questi, e pare sufficientemente adombrata.

Non è certo questa la sede per approfondire la questione, ma la congerie di istanze, subprocedimenti, e segnalazioni (anche all'Autorità giudiziaria penale) svolte in seno al giudizio di separazione personale, in uno con le risultanze dell'ascolto della minore Y. E., curata dal Giudice istruttore all'udienza 05.11.2014, danno adeguatamente conto di un rapporto genitoriale particolarmente complesso tra l'E. e la propria prole, caratterizzato da manchevolezze, assenze, inadempienze varie.

Per tali assorbenti motivi, il diniego della Mo. non può, *in nuce*, dirsi immotivato.

Detto questo, e passando all'esame del secondo punto sopra indicato, l'espatrio di A.E. non può, a parere dello scrivente, dirsi concretamente lesivo dell'interesse dei minori, né ad esso contrario.

Questo per i motivi che si vanno brevemente ad illustrare.

Da una prima angolazione, giova osservare come l'applicazione della norma di cui all'art. 12 l. pass., non possa essere invocata nel caso in esame: da un lato, esso non viene contemplato, posto che la disposizione riguarda solo i cittadini che si trovino all'estero (e l'E., come è ovvio, è ancora in Italia); dall'altro, l'argomento sollevato dalla Mo. Non è comunque apprezzabile all'attualità, potendosi, seppur con difficoltà, ipotizzare che l'E., una volta raggiunto il proprio Paese di origine, trovi il modo di rendersi finalmente adempiente ai propri obblighi economici verso i figli, paralizzando l'istanza di ritiro del passaporto; infine, da un punto di vista interpretativo, per così dire, storico, avuto riguardo all'intenzione del Legislatore del 1967, emerge con chiarezza la *ratio* della norma, volta a precludere ai cittadini italiani (e, data l'epoca, privi di altre cittadinanze, essendo il fenomeno della doppia cittadinanza ben più raro, in tali anni) la possibilità di fare rientro nella terra d'origine, in caso di sottrazione agli "obblighi alimentari": la norma, al contrario, mal si attaglia, in epoca contemporanea, a tutti i soggetti titolari di altra cittadinanza oltre a quella italiana, i quali, anche per il caso di ritiro del passaporto, ben potrebbero fare comunque ritorno in Italia, seppur a fronte di una trafila più gravosa.

La considerazione da ultimo svolta, porta ad esaminare un secondo aspetto decisivo nella questione: l'E., doppio cittadino e titolare di passaporto del Regno del Marocco, ben potrebbe – anche oggi stesso – recarsi in Marocco, ed ivi permanere a tempo indeterminato.

Il dato è non contestato, ed inconfutabile.

Il ricorrente, dunque, per sua espressa dichiarazione, mira all'ottenimento del passaporto al precipuo fine di fare rientro (o più comodo rientro) in Italia.

La resistente controdeduce che, paradossalmente, l'ottenimento del passaporto italiano da parte del marito allenterebbe l'ultimo freno che ancora inibisce al medesimo di prendere la via del Marocco, allontanandosi definitivamente dal nucleo, stante la certezza di poter far rientro in Italia in ogni momento, evidentemente per motivi diversi da quelli familiari.

Ma l'obiezione, per quanto suggestiva, non è fondata.

Innanzitutto, essa è, da un punto di vista logico, per l'appunto "paradossale", non potendo essere rimesso al Giudice tutelare di prendere in considerazione remote ipotesi di utilizzo "voluttuario" del titolo autorizzativo all'espatrio (*rectius*, al rientro), essendo sino a prova contraria evidente che il passaporto italiano ad altro non può servire che a consentire (oltre all'espatrio) il rientro del suo titolare, nell'ottica di poter adempiere, in uno, agli obblighi gravanti verso la famiglia di origine, in Marocco, e verso la propria, in Italia.

In secondo luogo, ma peraltro sempre in tale ottica, per stessa ammissione della resistente (pag. 3), il marito si sarebbe recato "*nel corso degli ultimi due anni [...] innumerevoli volte in Marocco*": ciò che dimostra, implicitamente, che l'E., dal Marocco, ha sempre fatto ritorno, e che non vi sono motivi fondati per ritenere che ciò non possa avvenire, pure in futuro.

Infine, si impone una considerazione, eminentemente di ordine generale, ma in realtà assorbente rispetto a tutte quelle di ordine giuridico sopra svolte.

Come è del tutto evidente, l'interesse, la dedizione e l'amore di un padre nei confronti dei propri figli non potranno mai essere compulsati e/o garantiti da alcun provvedimento del Giudice.

È del tutto impensabile sperare che – sol negando l'espatrio a taluno – lo si possa convincere ad adempiere ad obblighi di cura, di educazione, di visita della prole, laddove non sussista una spontanea volontà del genitore in tal senso.

Anche circa l'aspetto economico, con riferimento cioè al mantenimento della prole, valgono considerazioni quasi del tutto analoghe, laddove il genitore onerato sia totalmente impossidente o, al contrario, faccia di tutto per occultare i propri proventi e/o i propri cespiti patrimoniali alla famiglia. Laddove si esaurisca la garanzia patrimoniale, e/o i modi di conservazione di essa, o quando si esauriscano gli strumenti di soddisfazione coattiva del proprio credito in via esecutiva, ovvero essi si dimostrino sostanzialmente infruttuosi, (come avvenuto ad es., nel caso in esame, con la distrazione dei crediti INPS ex art. 156 u.c., c.c.), la via per ottenere quanto dovuto nell'interesse della prole non potrà certo essere rappresentata dal diniego all'espatrio dell'altro genitore.

E, ciò che più conta, l'espatrio di un genitore assente, inadempiente, incurante del benessere psicologico e fisico dei propri figli, non potrà in definitiva dirsi contrario al loro interesse.

Alle considerazioni esposte consegue l'accoglimento del ricorso di A.E..

Le spese meritano integrale compensazione, in considerazione della non manifesta infondatezza, ed anzi della concretezza, delle ragioni di

opposizione dedotte dalla resistente, ampiamente meritevoli di approfondimento in sede giurisdizionale.

In mancanza di ragioni di urgenza, e rilevata, al contrario, la necessità di consentire alle parti (ivi compreso il Pubblico Ministero, alla luce dell'evidente interesse pubblico emergente nella questione in esame) la possibilità di reclamare utilmente il presente decreto, si stima opportuno *non* munire lo stesso di efficacia esecutiva *ex art. 741, comma 2, c.c.*, subordinando la stessa al decorso del termine di cui al primo comma della medesima norma.

PQM

visti gli artt. li 1, 3 e 12 della legge 21.11.67 N° 1185;
autorizza la competente Autorità di P. S. a rilasciare (ove null'altro osti) al ricorrente A.E., nato a Hadad (Marocco) il *, residente a Casale Monferrato in via * il richiesto documento valido per l'espatrio ed loro reingresso sul territorio Italiano (passaporto della Repubblica Italiana) previa esibizione della sola parte dispositiva del presente decreto;
compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
manda la Cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti ed al Signor Pubblico Ministero in sede, subordinando l'efficacia del medesimo al decorso del termine per il reclamo *ex art. 741, comma 1, c.p.c.*
Così deciso in Vercelli il 11.12.2014.